

Regolamento “Bonus nascite”

Regolamento per l'erogazione del contributo economico a favore dei figli di Socie e Soci.

Art. 1 — Finalità

Il presente Regolamento, di seguito “Bonus Nascite”, ha l'obiettivo di sostenere le famiglie dei Soci e delle Socie e di promuovere il legame con il territorio, in conformità ai principi statutari della cooperazione.

Il Bonus Nascite intende inoltre accompagnare il Socio o la Socia in un momento significativo della vita familiare, in coerenza con i principi della mutualità cooperativa.

Art. 2 – Oggetto dell'iniziativa

L'oggetto della presente iniziativa consiste nell'attribuzione, a favore di ciascun minore beneficiario, di un contributo economico complessivo pari a € 500,00 erogato secondo le modalità precisate all'art. 4.

Art. 3 — Requisiti dei Beneficiari

Il Bonus nascite può essere richiesto dal Socio o dalla Socia per ciascun figlio minore nato o adottato, qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- alla data di nascita, adozione del minore, risultino iscritti nel Libro Soci o abbiano presentato richiesta di ammissione alla compagine sociale, poi accolta con esito positivo, purché la domanda sia stata presentata prima della data dell'evento;¹
- siano titolari di almeno 25 quote della Banca (o la quota minima che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione), alla data dell'evento;²
- intrattengano con Banca Centro Emilia almeno un rapporto continuativo (es. conto corrente, mutuo, libretto di deposito a risparmio, dossier titoli ecc.) intestato a proprio nome o cointestato.

Art. 4 — Importo e forma di erogazione

L'importo del Bonus è fissato in € 500,00 (cinquecento/00 euro).

L'erogazione avverrà tramite accredito delle somme di:

- 300 € su un conto corrente;
- 200 € su un fondo pensione, aperto secondo la normativa vigente e alle condizioni contrattuali applicabili;

entrambi intestati al minore.

In caso di assenza di rapporto dedicato, la Banca provvederà gratuitamente alla sua apertura.

¹ Per tutti i nati, o adottati, prima della data di uscita del presente Regolamento, fermi i termini previsti all'art. 8, i genitori non soci alla data dell'evento possono richiedere il bonus dopo che la loro domanda di ammissione a socio abbia avuto esito positivo.

² Fermi i termini previsti all'art. 8, i soci con meno di 25 quote possono richiedere il bonus dopo che la loro domanda di integrazione delle quote abbia avuto esito positivo.

È facoltà insindacabile della Banca deliberare eventuali condizioni premiali sul rapporto (es. tasso aggiuntivo fino al compimento della maggiore età); dette condizioni verranno comunicate tempo per tempo nel foglio informativo specifico.,

Art. 5 — Condizioni di ammissibilità e cumulabilità

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'iniziativa tutti i minori nati o adottati a decorrere dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di cessazione dell'iniziativa, che sarà comunicata dalla Banca secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

Il Bonus è riconosciuto una sola volta per ciascun evento di nascita o adozione, indipendentemente dal numero di genitori Soci; pertanto, anche qualora entrambi i genitori siano Soci, il contributo spetta una sola volta al minore.

In caso di nascite o adozioni multiple, verrà riconosciuto un bonus per ogni nato o adottato.

Non è prevista l'assegnazione del Bonus nel caso di affidamento.

Questa iniziativa non è applicabile per i dipendenti della Banca.

Il bonus di questa iniziativa non è cumulabile con nessun'altra iniziativa della Banca.

Art. 6 — Documentazione richiesta

La domanda di assegnazione del Bonus deve essere presentata fornendo la seguente documentazione:

1. copia del certificato di nascita del minore rilasciato dal Comune o documentazione equivalente in caso di adozione³, dal quale risulti la data di nascita o di adozione;
2. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
3. copia del documento di identità in corso di validità del figlio o della ricevuta per la domanda di rilascio della carta di identità elettronica⁴;
4. compilazione completa del modulo di richiesta del bonus, reperibile presso le filiali o sul sito internet della Banca.

La presentazione della domanda di richiesta del Bonus implica per il richiedente l'accettazione del Presente Regolamento.

Art. 7 — Istruttoria e termini di erogazione

La Banca si riserva di verificare i requisiti, la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta. A seguito di valutazione, in caso di esito positivo, l'erogazione del Bonus avverrà entro 30 giorni dalla data della richiesta.

³ Le domande riferite a situazioni di adozione sono ammesse e saranno valutate allegando la documentazione ufficiale comprovante lo stato giuridico (sentenza o decreto di adozione definitiva).

⁴ La ricevuta è denominata "Riepilogo dati per accettazione pratica", ed il Comune la rilascia al momento della presentazione della domanda, che costituisce a tutti gli effetti un documento di riconoscimento valido fino alla data di consegna della CIE definitiva

Art. 8 — Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di nascita o di adozione del minore.

Le domande presentate oltre tale termine potranno essere valutate solo in caso di motivata e documentata causa di forza maggiore, a insindacabile giudizio della Banca.

Art. 9 — Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali, per finalità connesse esclusivamente all'erogazione del Bonus Nascita.

Art. 10 — Pubblicità e trasparenza

Il presente regolamento e il modulo di richiesta sono pubblicati sul sito web della Banca e sono disponibili presso le filiali per il ritiro in copia.

Art. 11 — Durata dell'iniziativa

Il presente regolamento è a tempo indeterminato ed entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione può aggiornare i termini, l'importo, le modalità ed ogni altra condizione del presente regolamento, fornendo tempestiva comunicazione ai Soci che avrà effetto decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Banca.